



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa

DA

Parte_1 *Parte_2* e *Parte_3* con il
patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliati in
presso il difensore avv.

PARTE ATTRICE

CONTRO

CP_1 (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliata presso il suo studio in in n.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.).

CONCLUSIONI

All'udienza del 16/12/2025 – sostituita ex art. 127-ter c.p.c. - le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_2* , *Parte_1*
[...] e *Parte_3* opponevano l'atto di precetto loro notificato per il
pagamento della somma di euro € 79.743,84, (la *Pt_2* fino alla concorrenza di €
78.000,00) in virtù del titolo esecutivo costituito dal Decreto Ingiuntivo n. /2014
provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Terni in data 01.07.2014 e pubblicato il

03.07.2014, munito di formula esecutiva il 18.07.2014 - notificato in data 31.07.2014 - e non opposto.

In particolare, gli opposenti rassegnavano, per i motivi ivi dedotti, le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito,

in via preliminare, pregiudiziale e nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della società Controparte_2 e per essa, quale mandataria, CP_1

[...] per i motivi esposti in narrativa, disponendo in via preliminare la sospensione dell’esecutività dell’atto di precetto;

il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per legge”.

Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_2 e per essa, quale mandataria CP_1 rassegnando, per i motivi ivi esposti, le conclusioni ivi indicate, le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa difesa e domanda, ivi inclusa la richiesta sospensiva del precetto difettando la concorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per i su riferiti motivi, in ogni caso:

- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimatio ad causam di Parte_3

[...] , per i motivi rappresentati in atto;

- in via principale di merito, rigettare l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;

- in subordine, in ipotesi di condanna risarcitoria/restitutoria o di pronunce che attribuiscono all’opposta passività di ogni natura e specie, accertare e dichiarare [...]

CP_2 carente di legittimazione passiva in merito a dette pronunce e quindi indenne rispetto ad esse, quale soggetto subentrato a Controparte_3

[...] , Già Controparte_4 nei limiti delle attività connesse al rapporto ceduto.

Con vittoria di spese ed onorari di lite da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge”.

Con ordinanza del 20/3/2025 veniva rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.

All'udienza del 16/12/2025 – sostituita ex art. 127-ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.

2. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.

2.2. In *primis* deve essere accolta l'eccezione sollevata da parte opposta in merito al difetto di legittimazione attiva di *Parte_3* atteso che l'atto di precetto opposto non risulta allo stesso indirizzato.

2.2. Per quanto riguarda il motivo – difetto di legittimazione attiva della parte opposta – avanzato dagli odierni opposenti si osservi quanto di seguito.

Parte opposta, a supporto della propria richiesta di rigetto dell'opposizione, ha depositato:

- avviso nella G.U. n. del 24 novembre 2020 (doc. 3) - successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. n. del 28 novembre 2020 (doc. 4) – dell'atto di cessione sottoscritto, fra le altre, con la *Controparte_5*
[...] – in data 18/11/2020 ove veniva indicato il sito web dove poter consultare l'elenco dei crediti ceduti (<https://www.> [...])
Controparte_6 (cfr. doc. 3 e 4);
- stralcio del contratto di cessione con relativo “Allegato A” (cfr. doc. 6);
- ricorso e decreto ingiuntivo n. /2014 emesso da questo Tribunale in favore della *Controparte_5* nei confronti degli odierni opposenti (cfr. doc. 5);
- la dichiarazione della cedente dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa (cfr. doc. 7),

Ciò posto, occorre rilevare che, a fronte dell'orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si reputa preferire il più recente e rigoroso impianto ermeneutico per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.

Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di

cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.

D'altronde, per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte e dalla più condivisibile giurisprudenza di merito dalla quale non si ha ragione di discostarsi:

- spetta a colui che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016; trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere spetta alla parte opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la propria titolarità soggettiva, Cass., Sez. Un., n. 2951/2016);
- invero, in caso di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (cfr., Trib. Ferrara, 09 Aprile 2019);
- ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della sua efficacia - altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., Cass., n. 2780/2019); - d'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798).

Ancora, deve essere richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la

dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, n. 17944/2023, n. 12007/2024).

Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, dall'accesso telematico alla lista dei crediti ceduti il cui numero identificativo corrisponde a quello indicato nella dichiarazione della cedente (cfr. elenco crediti reperito sul sito web - <https://www.tribunalecremona.it/cessioni/> - e n. identificativo _____), dallo stralcio del contratto di cessione e dell'allegato A ove è indicato il credito in esame con il suo numero identificativo (sempre 691882, cfr. doc. 6), dal possesso del titolo in capo alla cessionaria e, infine, della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso.

Sul punto, preme precisare che la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo.

Dunque, tenuto conto, al contempo, del fatto che la pubblicazione in GU dell'avviso di cessione in blocco ha proprio la finalità di esonerare il creditore dall'obbligo di comunicazione al singolo debitore ceduto dell'atto traslativo (Cass., n. 20495/2020), segue il rigetto dell'unico motivo di opposizione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a carico della parte opponente secondo i valori minimi di cui al DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), attesa la non complessità delle questioni esaminate e l'esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1739/2024 vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) RIGETTA l'opposizione;
- 2) Condanna *Parte_2*, *Parte_1* e *Parte_3* alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in complessivi

euro 4.216,50 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso per spese generali, Iva e Cap come per legge.

Così deciso in Terni il 3 febbraio 2026

Il Giudice

Tommaso Bellei

